

Trust

Aspetti fiscali di un *trust* per immobili di interesse storico-artistico

di GIUSEPPE LEPORE (Ragioniere Commercialista in Savona)

Il punto sulla tassazione degli immobili di interesse storico-artistico nell'ipotesi di segregazione in *trust*.

Il caso descritto permette di apprezzare la duttilità e la pregevolezza della soluzione adottata attraverso l'utilizzo del *trust* e di poter fare un'analisi dello stato dell'arte della tassazione degli immobili riconosciuti di interesse storico-artistico (1) (2).

Tre fratelli, appartenenti ad una nobile casata, sono comproprietari di un immobile, che porta il loro stesso nome. L'immobile è un palazzo di grande pregio e di ingente valore commerciale. Allo stesso è stata riconosciuta la caratteristica di interesse storico-artistico (3).

Attualmente l'immobile è locato ad uso commerciale.

I proprietari, al fine di mantenere intatto il valore dell'immobile e l'immagine della famiglia che in tale palazzo trova la massima espressione, desiderano mantenere unita la proprietà fino alla morte dell'ultimo di essi, per poi trasmetterla - decorsi sei mesi dall'avverarsi di tale evento - agli eredi legittimi.

Le considerazioni che portano i tre fratelli a preferire lo strumento del *trust* sono le seguenti:

a) *il trust per sua natura può durare oltre la vita della persona.*

Il fondo in *trust*, nella fattispecie costituito dalla piena proprietà dell'immobile trasferito in *trust* pro quota da ogni fratello, resta segregato sino al termine finale della durata del *trust*, stabilito nell'atto istitutivo col decorso di sei mesi dalla data della morte dell'ultimo dei tre fratelli. La conseguenza è che il fondo in *trust* non sarà suddiviso fra i beneficiari (gli eredi legittimi di ciascun fratello) sino al termine del *trust*.

b) *Volontà dei disponenti di non ledere i diritti successori dei legittimari, ma anzi di rafforzarli.*

Il differimento della liquidazione della quota ai beneficiari non dovrebbe far sorgere pretese di natura ereditaria al momento della morte di uno dei tre fratelli per tre ragioni:

- essendo stata prevista la possibilità della distribuzione del reddito durante la vita del *trust* ai disponenti, in caso di decesso di uno di questi, gli eredi legittimi suben-

trerebbero nella quota di reddito percepita dal proprio ascendente;

- al termine del *trust*, gli eredi legittimi riceveranno la loro quota;

- il fondo in *trust* è costituito da un bene indivisibile, la cui divisione comporterebbe un deprezzamento del valore del diritto di ogni erede.

L'eventualità che la morte di uno dei fratelli comporti che un suo erede possa richiedere la liquidazione in numerario del valore rappresentante la quota di possesso dell'immobile, è reale e non può essere accantonata.

Se i proprietari fossero in quel momento in grado di liquidare la quota non vi sarebbe alcun problema.

Ma se al verificarsi dell'evento, fossero sprovvisti di disponibilità finanziaria, sarebbero costretti a svendere l'immobile con nocumento non solo per loro stessi, ma anche per il legittimario che vedrebbe attribuirsi la liquidazione di una quota con un valore molto più basso. L'istituzione di un *trust* non serve quindi per eludere i diritti dei legittimari, ma per permettere loro di ottenere a scadenza l'intero e congruo valore di mercato dell'immobile.

c) *conservare le agevolazioni fiscali derivanti dalla natura storico-artistico dell'immobile in questione.*

Elementi del trust

Vediamo come l'istituzione di un *trust* ha permesso di risolvere adeguatamente i problemi suesposti.

Ecco in sintesi il contenuto dell'atto istitutivo:

- Disponenti: i tre fratelli;
- Beneficiari del reddito da locazione: i Disponenti ed, alla morte di ciascuno, i rispettivi eredi legittimi;

Note:

(1) Per completa trattazione dell'argomento vedasi M. Lupoi, *Trusts*, 2° ed., Milano, 2001.

(2) Ulteriori applicazioni in questa Rivista 2005, 10, 555.

(3) Vedi D.Lgs. n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

- Beneficiari finali: i discendenti dei Disponenti.
- Fondo in *trust*: l'immobile e gli arredi dello stesso, previo inventario degli arredi;
- *Trustee*: una *trust company*;
- Obbligo di rendiconto del *trustee*: trimestrale ai Disponenti;
- Durata del *trust*: il *trust* termina decorsi sei mesi dalla morte dell'ultimo dei Disponenti;
- Impiego del reddito del Fondo in *trust*: pagare le spese di manutenzione dell'immobile, le spese del *trust* (compenso del *trustee* e imposte) e tenere il residuo reddito a disposizione dei Beneficiari del reddito;
- Diritti dei Disponenti (sono diritti personali che non si trasmettono agli eredi), sono ad esempio, la possibilità di porre fine al *trust* anticipatamente o di revocare anche senza giusta causa il *trustee*.

Il trattamento fiscale

Ogni atto di *trust* comporta per il professionista che lo redige una serie di problemi di natura fiscale che vanno preliminarmente analizzati e risolti.

Il *trust* di cui al presente scritto pone ulteriori interrogativi stante la caratteristica intrinseca dell'immobile cioè la sua appartenenza alla categoria di immobili storico-artistici.

Vanno valutati preliminarmente quali siano gli adempimenti amministrativi e fiscali che competono al *trust*. Vanno individuate quindi quali siano le imposte relative all'istituzione e al conferimento del bene in *trust*.

Vanno interpretate le norme che disciplinano la tassazione dei proventi derivanti dalla locazione dei beni in *trust*.

Vanno infine considerate quali siano le imposte al momento della attribuzione dei beni in *trust* ai beneficiari alla fine del *trust*.

Esaminiamo quindi i vari momenti della vita del *trust* e la sua relativa imposizione fiscale.

a) L'atto istitutivo di *trust*

Può rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o non autenticata.

Mentre ai fini delle imposte dirette è un atto irrilevante, ai fini dell'imposta di registro, (nel nostro caso esso è stato redatto con scrittura privata autenticata) esso ha scontato una imposta fissa di euro 168,00 (ex art. 11, parte prima, della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) in quanto atto meramente programmatico, privo di una obbligazione di natura patrimoniale.

b) Atto di trasferimento dell'immobile in *trust*

In via di principio il trasferimento in un *trust* non deve dar luogo ad un inasprimento della tassazione ai fini fiscali. I beni infatti producevano reddito in capo ai disponenti e ora in capo al *trust*. La devoluzione quindi non è un elemento rilevante e non genera materia imponibile nuova.

Per quanto attiene le imposte afferenti il conferimento del bene in *trust* nonostante la natura gratuita di tale atto traslativo, in quanto non si realizza alcuna attribu-

zione liberale verso il *trustee*, che non riceve alcun arricchimento, avendo ad oggetto beni o diritti per i quali sia prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, si renderà applicabile l'art. 11, parte prima, della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e cioè l'imposta, in misura fissa, di euro 168,00.

Occorre segnalare la diversa posizione emersa a seguito di interpello posto all'Amministrazione Finanziaria secondo la quale all'atto di trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* si applicherebbe invece l'art. 9 della succitata Tariffa, parte prima, e quindi l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%. Tale impostazione troverebbe un riscontro indiretto e peculiare nella disciplina specifica e agevolativa che regola qualsiasi trasferimento (indipendentemente dal tipo di cessionario e quindi anche al *trust*) dei beni immobili vincolati a prescindere dal trasferimento in *trust*.

Si segnala infatti un interessantissimo studio (4) che così recita: «Il comma 4 dell'art. 1 della tariffa parte prima prevede che «se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione» l'imposta di registro si applica nella misura proporzionale del 3%. Questo regime fiscale di favore è stato introdotto dall'art. 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successivamente modificato nei termini attualmente in vigore «.....In diverse occasioni, sia la Corte di cassazione, che la Consulta, hanno sottolineato nelle loro pronunce che la disciplina fiscale di favore in questo ambito non rappresenta certo un privilegio, bensì una sorta di «equa compensazione» per i pregiudizi che il gravoso complesso di vincoli e di obblighi, previsto dalla legislazione speciale, provoca ai proprietari anche sul piano economico, incidendo conseguentemente sulla relativa capacità contributiva. In particolare ai fini dell'imposizione indiretta di registro, l'aliquota del 3%, per la sua collocazione sistematica all'interno dell'art. 1, della tariffa parte prima allegata al citato D.P.R. n. 131, si applica a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili culturali (di cui agli artt. 10 e 11 del codice) vincolati (ai sensi degli artt. 12 e 13 del medesimo codice), nonché agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento sui beni stessi, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi

Alla luce di quanto sopra va fatta una opportuna considerazione: gli immobili storici godono di un autonomo regime agevolativo rispetto al trasferimento di immobili normali, ma il trasferimento di un bene ad un *trust*, qualora trovasse applicazione l'art. 11 della tariffa e cioè il pagamento dell'imposta fissa di registro di euro

Nota:

(4) Precisamente lo Studio n. 11/2005/T, *Imposta di registro. Acquisto di beni culturali*, approvato dalla Commissione studi tributari il 24 giugno 2005 di Valeria Mastroiacovo.

168,00, darebbe luogo per i proprietari di beni immobili storici a un innegabile ulteriore agevolazione che va oltre quella specifica di cui sopra. Stante gli ingenti costi, motivati nel prossimo paragrafo, che sostengono i proprietari degli stessi, questa ulteriore agevolazione parrebbe in linea con la natura compensativa di tutte le agevolazioni previste

c) Tassazione del reddito generato dai beni in trust

Il nostro legislatore ha sempre avuto un occhio particolarmente attento e benevolo ai fini della tassazione nei confronti degli immobili storico-artistico. Tale tassazione agevolata, come sopra detto, si realizza in capo ai proprietari in quanto sugli stessi esistono oneri gravosi. Si pensi, ad esempio, agli edifici che necessitano continue manutenzioni alle facciate, ai fregi ed alle decorazioni. Gli immobili in questione appartengono formalmente ai proprietari, ma culturalmente alla collettività e devono, per tale motivo, essere restaurati sotto l'occhio attento e vigile del Ministero dei beni Culturali. I costi sarebbero ingenti e non differibili.

A compensazione di tali situazioni il nostro ordinamento prevede differenti modalità di tassazione degli immobili appartenenti a questa tipologia.

Possiamo quindi sintetizzare le due ipotesi più ricorrenti:

- a) immobili vincolati non locati;
- b) immobili vincolati locati.

Per quanto attiene il caso a) il reddito da indicare nella dichiarazione corrisponde alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato l'immobile stesso.

Siamo in presenza di un trattamento fiscale agevolato che trova la sua genesi in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, legge n. 413/91, secondo cui «in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato». Occorre però precisare che con il termine «minore tra le tariffe d'estimo....» non si intende la minore tariffa prevista per gli immobili appartenenti alla stessa categoria, bensì la minore tariffa prevista per le abitazioni situate nella medesima zona in cui si trova l'immobile.

In relazione al caso b), caso in cui l'immobile vincolato sia locato, ci troviamo di fronte ad un dibattito serrato che ancor oggi lascia incertezze di comportamento del professionista che si avvicina a tali problematiche.

Infatti, per questa tipologia le posizioni del Ministero delle Finanze in sede amministrativa da una parte e delle Commissioni Tributarie in sede giurisdizionale nonché del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione dall'altra, sono state a lungo divergenti, fino alla negazione da parte di uno delle tesi dell'altra e viceversa. Neppure l'intervento della Corte di Costituzionale ha portato certezze in ordine alle modalità di tassazione del

canone di locazione in una continua deambulazione tra tariffe d'estimo, come sostengono gli uni, e il canone di locazione come interpreta l'Amministrazione finanziaria.

Il parere dell'Amministrazione finanziaria

Il ministero delle Finanze con più circolari (5) ha sostenuto la propria posizione in relazione al reddito da attribuire agli immobili vincolati ex legge n. 1089/1939, interpretando in modo del tutto originale il dettato normativo contenuto nell'art. 11, comma 2, legge n. 413/91.

Per il Ministero, agli immobili vincolati locati si devono applicare «tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo». Ma l'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991 recita che «in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».

La frase «in ogni caso» comprende - anche i casi in cui il fabbricato è stato locato e, quindi, anche in caso di concessione in locazione di immobili di interesse storico-artistico. Il reddito da assoggettare a tassazione dovrebbe corrispondere «alla minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l'immobile».

L'Amministrazione Finanziaria confermava tale posizione anche nelle istruzioni alla compilazione dei vari modelli Unico99/00/01/02/03, dove si legge che agli immobili locati «devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata applicando la minore delle tariffe d'estimo della zona in cui è sito il fabbricato) e il canone di locazione».

A sostegno e conferma delle proprie tesi, il Ministero faceva proprio, con la nota n. 42935 del 25 febbraio 2000 e con il comunicato stampa del 20 aprile 2000, quanto previsto dalla legge n. 431/1998 di riforma delle locazioni - che prevedeva ai fini della determinazione del reddito degli immobili locati in regime convenzionale - un ulteriore abbattimento del 30% calcolato sull'85% del canone di locazione se maggiore della rendita catastale.

Un primo timido segno di cambiamento di posizione da parte del Ministero lo si ha avuto con l'emanazione della Circolare 6 marzo 2001, n. 22/E che ha ritenuto ragionevole disapplicare le sanzioni amministrative previste per l'infedele dichiarazione del reddito di fabbricati relativamente alle dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 431/1998.

Dopo tale Circolare, Il Consiglio di Stato si è interessa-

Nota:

(5) Circ. Min. 10 giugno 1993 n. 7 e n. 154 del 30 maggio 1995.

to alla problematica ribadendo quale modalità di tassazione per gli immobili di interesse storico o artistico, quella basata sulla rendita e non sul canone di locazione. Tale comportamento lo ha reso esplicito ed operativo con l'Ordinanza 8 maggio 2001, n. 2741, la quale ha disposto la sospensione della validità delle istruzioni del Mod. 730/2001 e la loro integrazione come segue:

a) i contribuenti proprietari di immobili di rilievo storico o artistico, «i quali riterranno di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalla tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo degli eventuali canoni locativi, potranno compilare il modulo senza indicare l'importo del canone locativo, limitandosi quindi ad inserire tutti i dati catastali che consentiranno la prima liquidazione dell'imposta»;

b) gli uffici «valuteranno in questi casi la possibilità di comunicare apposito avviso di accertamento a seguito di verifica nelle forme ordinarie, restando comunque esclusi, per tale profilo, il controllo formale e la liquidazione automatica». L'Amministrazione Finanziaria ha poi continuato a ribadire la propria posizione con la Circolare 20 giugno 2002, n. 55/E.

Ma prendendo atto del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 14 marzo 2005, n. 9/E è intervenuta nuovamente sul tema degli immobili storico-artistici concessi in locazione, superando la tesi restrittiva precedentemente espressa.

La nuova linea interpretativa, tuttavia, è limitata ai soli immobili a destinazione abitativa.

Infatti, prendendo a riferimento la sentenza della Corte di Cassazione n. 11211 sopra menzionata, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che la tassazione agevolata sulla base della minore tariffa d'estimo della zona censuaria in cui è situato l'immobile non è consentita per i fabbricati non classificati come abitativi.

Pertanto, l'Agenzia ha invitato ogni singolo Ufficio:

a) ad abbandonare le pretese non conformi al nuovo orientamento, rinunciando al contenzioso in atto e ad accogliere le istanze di rimborso, tempestivamente presentate, relativamente gli immobili vincolati a destinazione abitativa;

b) ad insistere nel sostenere le ragioni dell'Erario per le istanze di rimborso e in sede contenziosa, relativamente agli immobili vincolati concessi in locazione e classificati ad uso diverso da quello abitativo.

Con riferimento agli immobili a destinazione non abitativa, va tuttavia evidenziato che l'Agenzia delle Entrate non tiene conto di un recente intervento della Corte di Cassazione, innovativo rispetto al precedente. Infatti, nella sentenza 3 febbraio 2005, n. 2178 è stato affermato che la tassazione agevolata degli immobili storico-artistici sulla base della minore tariffa d'estimo riguarda sia gli immobili ad uso abitativo che quelli ad uso diverso.

L'orientamento della giurisprudenza

La giurisprudenza di merito persegue un orientamento

prevalente favorevole alla non rilevanza del canone di locazione (6).

Nella vicenda in esame è intervenuto anche il Giudice amministrativo (7).

La Corte di Cassazione, con le sentenze 18 marzo 1999, n. 2442, 13 giugno 2000, n. 8038 e 28 luglio 2000, n. 9945 capovolge l'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria stabilendo e ribadendo che la tassazione degli immobili concessi in locazione deve avvenire in base alla rendita catastale; tale tassazione viene determinata con l'utilizzo della tariffa d'estimo minore tra quelle previste per la zona censuaria in cui è situato il fabbricato e non secondo le normali regole previste per gli altri fabbricati. Non si deve, quindi, raffrontare la rendita catastale e il canone di locazione.

La Corte Costituzionale è stata investita della problematica e con la sentenza del 28 marzo 2003, n. 346 con cui ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, legge n. 413/1991, in quanto l'agevolazione fiscale in esso contenuta appare «tutt'altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di siffatti beni».

Alla luce di tutto quanto sopra il *trust* quale pieno proprietario continua a godere dei benefici fiscali che avevano i tre fratelli disponenti, valutando, nel caso esso optasse per la tassazione dei redditi da locazione con il metodo della tariffa d'estimo più bassa la possibilità di un inevitabile contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria.

Adempimenti amministrativi e fiscali

Il *trust* una volta istituito si deve dotare di un codice fiscale da richiedere all'Agenzia delle Entrate. Una prassi che si va consolidando è quella di far vidimare un libro giornale ove annotare le entrate e le uscite del *trust*.

Ciò al fine di rispettare la normativa fiscale che prevede una ordinata contabilità per agevolare l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione verso i beneficiari o verso chi ne avesse titolo a seconda della legge di *trust* prescelta.

Riterrei consigliabile istituire il Libro degli Eventi, facendolo vidimare dal Notaio, sul quale verranno annotati tutti gli eventi caratterizzanti la vita del *trust*.

Alla fine dell'anno si dovrà predisporre il modello Unico760 per il pagamento delle imposte.

Ci si sofferma invece su un adempimento particolarmente delicato che attiene la natura e la circolazione dei beni avente carattere storico artistico e cioè sulla

Note:

(6) Sentenze della CT di I grado di Pisa n. 259 del 30 giugno 1994, della CT di I grado di Venezia n. 298 del 6 febbraio 1995 e della CTP di Treviso n. 22 del 3 aprile 2000.

(7) Tar Lazio, ordinanze 5 marzo 2000, n. 2323 e 28 marzo 2001, n. 2205 che hanno sostenuto pari tesi.

comunicazione da farsi dell'avvenuto trasferimento al Ministero dei Beni Culturali

Infatti, nell'ipotesi di trasferimento si decadrebbe dall'agevolazione e dai benefici fiscali di cui al regime dell'art. 1 comma, 4 della tariffa parte prima (allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 recante la disciplina dell'imposta di registro) per il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato.

Occorre infatti precisare che, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 42/2004, per conservare tali agevolazioni fiscali, l'alienante/disponente ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali la cessione, anche a titolo gratuito, dell'immobile, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento.

La mancata comunicazione comporta che oltre alla normale imposta è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora.

Imposizione fiscale al termine del trust

Lo scopo perseguito dai Disponenti attraverso l'istituzione del trust è quello di devolvere il proprio patrimonio ai beneficiari finali. Il trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali realizza una finalità di natura liberale, che trova la propria fonte nella volontà dei Disponenti. Si configura quindi una liberalità indiretta, che costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione in capo ai beneficiari finali, ove ne ricorrano le condizioni. Occorrerà, pertanto, avere riguardo al rapporto intercorrente fra i beneficiari e i Disponenti al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che prevede l'esenzione dal pagamento della imposta di successione per i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi (compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi), se tali trasferimenti siano posti in essere in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado.

RIVISTE

Diritto dell'Internet

Bimestrale di dottrina, giurisprudenza, prassi sulle nuove tecnologie, privacy, e-government e processo telematico


Direzione scientifica: Giuseppe Cassano

Comitato scientifico: Michele Ainis, Mario Bessone, Renato Borruso, Renato Clarizia, Giovanni Comandè, Pasquale Costanzo, Astolfo Di Amato, Ugo Draetta, Giovanni Duni, Vincenzo Franceschelli, Aurelio Gentili, Adelmo Manna, Mario Morcellini, Nicola Palazzolo, Lorenzo Picotti, Giovanni Sartor, Filippo Satta, Paolo Spada, Luigi Carlo Ubertazzi

Periodicità: bimestrale

Diritto dell'Internet

Bimestrale di dottrina, giurisprudenza, prassi sulle nuove tecnologie, privacy, e-government e processo telematico



Diritto dell'Internet è la nuova rivista bimestrale che offre un panorama completo dei profili civili, penali, amministrativi e fiscali di tutti gli aspetti del settore delle nuove tecnologie: e-commerce, contratti telematici, privacy, e-mail certificata, firma digitale, processo telematico, diritto d'autore in Internet, reati informatici, e-government, internet banking.

La rivista offre un duplice aggiornamento: monitora in forma sintetica le novità normative (e non normativa) e giurisprudenziali, nazionali e internazionali e pubblica per esteso, con approfonditi commenti, quelle di maggior interesse. Annuncia temi di immediata attualità, offre soluzioni

a cura di esperti, segnala le pubblicazioni di approfondimento più significative in materia.

Il servizio online, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/dirittodellinternet, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 95,00

Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- Agente ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it